



**FLC CGIL**  
**Venezia**

federazione lavoratori  
della conoscenza

**Il Segretario Generale**

---

Mestre, 12 giugno 2020

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
della provincia di Venezia

Al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale  
per il Veneto

**Oggetto: chiarimenti in merito alla richiesta delle ferie.**

Sono pervenute a questa Organizzazione Sindacale ripetute segnalazioni relative all'emanazione di circolari interne in merito alla richiesta di ferie di personale docente e ATA, i cui contenuti, a nostro avviso, sono decisamente discutibili.

Nei casi sottoposti alla nostra attenzione viene compresa la finestra temporale in cui è possibile usufruire dei giorni di ferie maturati nel corrente anno scolastico: in alcuni casi si impone un periodo uguale per tutti, in altri si ritarda l'inizio delle ferie, in altri ancora (la maggior parte) si stabilisce un termine prestabilito (non oltre la prima quindicina di agosto, non oltre il 22 agosto ecc.).

Pur comprendendo le inevitabili difficoltà organizzative legate agli adempimenti relativi alla conclusione del corrente anno scolastico e all'avvio del prossimo, dovute alle numerose novità derivanti dalle recenti disposizioni emanate nel quadro delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, dobbiamo richiamare le istituzioni scolastiche al rispetto della normativa vigente.

Le ferie si configurano come un diritto costituzionalmente garantito, infatti l'art. 36 della Costituzione stabilisce che ***“il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”***.

Il CCNL scuola del 26 novembre 2007, recependo quanto disposto dalla Costituzione, all'art. 13 recita ***“le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico”***.

In particolare, per quanto concerne il **personale ATA**, ***“la fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il***

**godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto**” (cfr. CCNL 2007, art. 13 c. 11).

Per il personale docente **“le ferie devono essere fruito durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”** e **“in caso di particolari esigenze di servizio [...] che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruito dal personale docente a tempo indeterminato entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica”** (cfr. CCNL 2007, art. 13 c. 10).

E' bene ricordare che, nel periodo estivo, **la sospensione delle attività didattiche decorre dal 1 luglio al 31 agosto di ciascun anno scolastico e quindi, in tale arco temporale, è possibile usufruire delle ferie per tutto il personale** (a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto sino al termine dell'anno scolastico), ad eccezione di coloro che sono impegnati negli Esami di Stato, per i quali è disponibile solo il periodo tra la conclusione delle operazioni di esame e il 31 agosto. Si dovrebbe riferire, al riguardo, delle modifiche apportate *ex lege* al CCNL in materia di fruizione delle ferie di settore col combinato disposto delle norme contenute al c.8 art. 5 D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, e ai cc. 54, 55 art. 1 L. 228/2012: a far data dal 1 gennaio 2013, anche il personale docente a tempo indeterminato fruisce delle ferie nel più ampio periodo di *“sospensione delle lezioni”*.

**L'unica possibilità di riduzione o di frazionamento del periodo in cui poter richiedere le ferie è nel caso in cui, ai sensi dell'art. 28 c. 4 del CCNL 2007, il Collegio dei Docenti abbia deliberato un piano annuale delle attività che preveda impegni specifici nei mesi di luglio e agosto e, in tale evenienza, giova ricordarlo, il CCNL 29 novembre 2007 all'art.28 c. 4 prevede che di tale piano, o di ogni sua successiva modifica (che, peraltro andrebbe adottata con lo stesso procedimento, ai sensi della stessa norma) debba essere data informazione alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali territoriali.**

Questi mesi di *“lockdown”* hanno richiesto un forte impegno ai lavoratori del mondo della conoscenza, i quali hanno risposto mettendo in campo tutto il proprio senso di responsabilità e tutta la propria professionalità per garantire alle studentesse, agli studenti, alle bambine e ai bambini il diritto all'istruzione, spesso andando oltre i propri compiti e superando il confine tra lavoro e vita privata.

I mesi che verranno saranno fondamentali per la ripresa della vita scolastica e, ora più che mai, è necessario che le decisioni siano adottate collegialmente. La programmazione delle azioni da attuare per l'avvio del prossimo anno scolastico sarà un'attività complessa e delicata e per questo è importante che il Collegio dei Docenti valuti attentamente il piano annuale delle attività.

L'individuazione del periodo in cui richiedere le ferie, necessarie per *“garantire, anche nell'interesse dell'amministrazione, l'integrità psicofisica del dipendente contro il logorio conseguente alla prestazione del servizio”* (cfr. Parere del Consiglio di Stato del

19/06/1966, n. 388), dovrà certamente tenere conto delle esigenze organizzative della scuola, ma non può che essere consequenziale alle scelte deliberate dal Collegio dei Docenti e coerente con le disposizioni normative legislative e pattizie.

**Riteniamo, dunque, che qualunque circolare interna che comporti una compressione dell'arco temporale in cui poter usufruire dei giorni di ferie, che non sia motivata da impegni previsti nel piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti, sia priva di qualunque fondamento normativo e, pertanto, sia da ritenersi illegittima.**

Distinti saluti.

Il Segretario Generale  
*Giuseppina Signoretto*

